

Nota informativa sulle novità previste dal D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (attrezzature a pressione, impianti di riscaldamento, apparecchi di sollevamento ed idroestrattori)

Il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. prevede, all'art. 71, che il datore di lavoro (DdL), per determinate categorie di attrezzature riportate nell'allegato VII del Decreto medesimo (tipicamente attrezzature a pressione, impianti di riscaldamento, apparecchi di sollevamento ed idroestrattori), debba assoggettare le stesse ad una serie di controlli.

Alcuni controlli sono di carattere manutentivo per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza (commi 4 e 8 dell'art. 71) e riguardano tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, mentre altri controlli sono finalizzati a valutare l'effettivo stato di conservazione e sicurezza delle sole attrezzature in oggetto, elencate nell'allegato VII (comma 11 dell'art. 71); per questi ultimi controlli, più propriamente chiamati "verifiche periodiche" le periodicità sono riportate nel citato allegato e sono differenti a seconda della tipologia di attrezzatura.

Il D.Lgs prevede per questi controlli una serie di soggetti deputati all'effettuazione sia della prima verifica sia delle verifiche successive : tali soggetti sono l'ISPESL (ora confluito nell'INAIL), le ASL ed altri soggetti pubblici e privati abilitati.

A garanzia di poter assicurare al DdL di ottenere la verifica entro tempi certi, tutti i soggetti sono tenuti ad effettuare la verifica entro 60 giorni (per la prima verifica) ed entro 30 giorni (per le verifiche successive) dalla richiesta del DdL medesimo.

Le verifiche suddette sono onerose con spese a carico del DdL.

Il D.Lgs. rinviava a un decreto ministeriale le modalità di effettuazione di tali verifiche ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati; tale decreto, emanato dal Ministero del lavoro e politiche sociali in data 11 aprile 2011 (di seguito d.m.) è entrato in vigore il **23 maggio 2012**.

In sintesi gli aspetti principali del d.m. sono :

- il riconoscimento della **titolarità per le prime verifiche all'INAIL** (che ora ha assorbito l'ISPESL)
- il riconoscimento della **titolarità per le verifiche successive all'ASL**
- l'istituzione di elenchi dei **Soggetti Abilitati** (pubblici o privati) presso ogni ASL, oppure la Regione, e presso l'INAIL
- la necessità di indicare, da parte del DdL all'atto della richiesta di verifica all'INAIL o all'ASL, un Soggetto Abilitato di cui la struttura titolare delle verifiche si avvale per garantire il rispetto dei tempi fissati dal D.Lgs. (60 o 30 gg.) scelto tra quelli dell'elenco di cui al punto precedente
- la possibilità per il DdL di rivolgersi direttamente ad un soggetto abilitato, esclusivamente nel caso in cui decorrano infruttuosamente i termini di 60 o 30 gg.; in tal caso tale soggetto potrà essere scelto da un elenco istituito dal Ministero del lavoro e politiche sociali e dovrà esserne data comunicazione alla struttura titolare delle verifiche

- il riconoscimento di una quota dell'importo che i soggetti abilitati fattureranno al DdL a favore dell'ASL o dell'INAIL differenziata in relazione alle modalità di attivazione del soggetto abilitato
- l'istituzione di una banca dati informatizzata presso le ASL e l'INAIL per la raccolta dei dati di attività svolta dai Soggetti Abilitati e dai titolari delle verifiche nonché per il controllo e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti abilitati

Indicazioni procedurali

Posto quanto sopra si evidenziano le principali implicazioni ed incombenze in capo ai DdL derivanti dal nuovo panorama normativo, con particolare riferimento alle modalità procedurali e/o organizzative della ASL di COMO:

- il DdL è tenuto ad inoltrare entro 60 gg. dalla scadenza (per la prima verifica) ed **entro 30 gg. dalla scadenza (per le verifiche successive)** rispettivamente all'INAIL ed **all'ASL** la richiesta di verifica della singola attrezzature o di gruppi di attrezzature aventi medesima scadenza **indicando un Soggetto Abilitato** scelto tra quelli dell'elenco che l'ASL di COMO ha pubblicato sul proprio sito (www.asl.como.it)
- per l'inoltro delle richieste è consigliato l'utilizzo della seguente casella di posta elettronica certificata, in dotazione alla U.O.C. Impiantistica e Sicurezza del Lavoro dell'ASL di COMO, struttura deputata alle funzioni di verifica periodica in questione: impiantistica@pec.asl.como.it; si rammenta che l'utilizzo è riservato a chi dispone di una casella di posta elettronica certificata e che oltre al testo occorre allegare una scansione della richiesta di verifica come sopra indicato debitamente **timbrata e firmata**.
- in alternativa è possibile inoltrare le richieste a mezzo fax 031/370.446, oppure mediante servizio postale o raccomandata a mano presso la sede della U.O.C Impiantistica e Sicurezza del Lavoro in Via Castelnuovo n. 1 – 22100 Como
- per la richiesta è possibile utilizzare una modulistica precompilata già presente sul sito (www.asl.como.it/modulistica.asp)
- l'ASL di COMO provvederà a contattare il richiedente per fissare la data della verifica entro il termine di 30 gg dalla data di ricezione della richiesta ovvero, in caso di indisponibilità, attiverà il Soggetto Abilitato indicato nella richiesta stessa; in tal caso verrà data informazione sia al DdL sia al Soggetto Abilitato medesimo.
- al riguardo è importante evidenziare che se il DdL non indicherà un Soggetto Abilitato scelto fra quelli in elenco presso l'ASL di COMO, la richiesta sarà ritenuta **improcedibile** e il DdL verrà invitato a riformulare o integrare la stessa riportando tale indicazione.
- nel caso in cui decorrano i 30 gg senza alcun riscontro da parte della ASL di COMO il DdL potrà avvalersi direttamente di un Soggetto Abilitato scelto dall'elenco istituito dal Ministero del lavoro e politiche sociali; di tale evenienza il DDL è tenuto a darne comunicazione all'ASL di COMO comunicando gli estremi del Soggetto Abilitato incaricato

Per qualunque ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla U.O.C. Impiantistica e Sicurezza del Lavoro dell'ASL di COMO, via Castelnuovo 1 – 22100 Como, telefono 031/370.453, fax 031/370.446, mail impiantistica@asl.como.it

COMO, Maggio 2012